

Numero

2687

sl

0

Bellinzona

31 maggio 2023

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora Consigliera federale
Elisabeth Baume-Schneider
Direttrice del Dipartimento federale
di giustizia e polizia
Palazzo federale ovest
3003 Berna

Invio per posta elettronica (word e pdf):
zz@bj.admin.ch

Procedura di consultazione concernente la modifica del Codice civile – Diritto della protezione degli adulti

Stimata Consigliera federale,
gentili Signore ed egregi Signori,

abbiamo ricevuto la summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro avviso, formuliamo le considerazioni seguenti.

Il Governo cantonale condivide in generale la nuova regolamentazione proposta che mira al rafforzamento dell'autodeterminazione e della solidarietà della famiglia, segnatamente attraverso un miglior coinvolgimento delle persone vicine all'interessato e al consolidamento dell'istituto del mandato precauzionale. Salutiamo in generale positivamente le modifiche proposte, compresa la nuova normativa sui diritti e obblighi di avvisare l'Autorità nell'ambito della protezione degli adulti, il nuovo disciplinamento legale sui rilevamenti statistici come pure la nuova regolamentazione sulla competenza territoriale delle Autorità di protezione e del giudice nell'ambito del ricovero a scopo di assistenza oltre che le precisazioni sulle disposizioni riguardanti la comunicazione e le informazioni sulle misure di protezione degli adulti.

Lo scrivente Governo ha avviato una importante riforma organizzativa delle attuali Autorità di protezione che ha visto lo scorso anno anche il Popolo ticinese esprimersi, auspicando un cambiamento di queste Autorità amministrative oggi comunali, in Autorità giudiziarie cantonali. Un cambiamento organizzativo e di funzionamento che il Parlamento cantonale deve ora analizzare e approvare, un cambiamento importante che potrà certo recepire in maniera più efficace le normative derivanti dalla modifica del Codice civile afferente il diritto di protezione posta in consultazione.

In merito alle singole disposizioni ci esprimiamo qui di seguito e per quanto non espressamente osservato approviamo le singole proposte.

- **Nuovo art. 361a AP-CC II. Custodia**

Si condivide l'importanza della diffusione del mandato precauzionale quale strumento di autodeterminazione e misura precauzionale personale. Lo scrivente Consiglio nutre tuttavia dei dubbi in merito all'effettiva efficacia della misura proposta ai fini dello scopo perseguito dalla mozione 19.4072 Dobler ritenuto che il deposito presso un pubblico ufficio resterebbe unicamente un'opzione e di conseguenza la persona potrebbe decidere di custodire tali disposizioni in qualunque luogo e presso chiunque lo desideri senza che questi siano poi informati di un'eventuale incapacità di discernimento. Secondo l'esperienza del nostro Cantone, solitamente, l'utenza che intende allestire un mandato precauzionale si rivolge a professionisti quali i notai presso i quali poi depositano in custodia il documento dopo averlo fatto iscrivere in infostar. Alla luce di quanto precede, si propone un emendamento all'articolo 361a – tramutando il suo carattere imperativo in potestativo, e meglio: “Cantoni possono provvedere” in luogo di “i Cantoni provvedono” – così da lasciare come oggi ai Cantoni libertà di scelta circa la necessità di provvedere o meno all'istituzione di un ufficio pubblico presso il quale depositare il mandato precauzionale.

Qualora tuttavia si volesse andare nella direzione di cui all'avamprogetto, riteniamo che per favorire la celerità di intervento delle Autorità di protezione e considerata la grande mobilità della società moderna, è auspicabile trovare una soluzione unica a livello nazionale così da rendere più chiare le formalità per gli utenti e in modo da evitare inutili dispendi di tempo in ricerche. Si ravvedono due opzioni in tal senso. La prima è quella di riprendere in analogia quanto avviene con gli atti d'origine per i cittadini svizzeri, e meglio i Comuni di domicilio potrebbero essere designati quale Autorità per la custodia facoltativa di un eventuale mandato precauzionale. Essi in caso di cambiamento di domicilio trasmetteranno d'ufficio il mandato precauzionale depositato al nuovo Comune. In questo modo le Autorità di protezione di tutta la Svizzera sapranno con certezza a chi rivolgersi. La seconda è quella di prevedere la possibilità di inserire da parte dell'interessato stesso nella propria cartella informatizzata del paziente le informazioni accessibili all'Autorità di protezione in caso di necessità in merito all'esistenza di un mandato precauzionale e del luogo in cui esso è custodito. A questo punto non sarebbe più necessaria l'iscrizione in infostar e tale facoltà sarebbe da abrogare.

Infine, essendo ancora ridotto il numero di persone che fanno capo al mandato precauzionale, nell'ottica di incentivarle a predisporre le misure necessarie per garantire l'autodeterminazione in caso di perdita della capacità di discernimento, reputiamo opportuno programmare delle campagne informative mirate e facilitarne l'accesso alla consulenza a costi moderati.

- **Modifica art. 374 AP-CC A. Condizioni ed estensione del diritto di rappresentanza**

Il progetto estende il diritto legale di rappresentanza escludendo espressamente gli atti di cui all'art. 396 cpv. 3 CO. In questo senso, si ritiene importante che il vincolo dei fondi debba rientrare nelle operazioni previste dall'art. 416 cpv. 1 cifra 4 CC. Tali operazioni concernono per l'appunto i diritti reali e possono avere una notevole

rilevanza patrimoniale, per cui è importante che venga garantito il controllo da parte dell'Autorità di protezione. Pertanto, si propone di inserire nella norma un riferimento esplicito

all'art. 416 CC relativo agli atti e negozi sottoposti al consenso dell'Autorità di protezione.

- **Nuovo art. 389a AP-CC C. Persone vicine**

Lo scrivente Consiglio accoglie la proposta di introduzione della norma in quanto rafforza il principio di sussidiarietà e l'autodeterminazione, riconoscendo il ruolo prioritario della famiglia e delle persone vicine nell'ambito del diritto della protezione dei minori e degli adulti. Si condivide in particolare l'importanza di sancire nella legge la definizione di "persona vicina" e di rinunciare quindi alla nozione attuale di "congiunto" che risulta poco precisa dal punto di vista linguistico.

- **Nuovo art. 439 cpv. 1bis AP-CC**

La nuova norma proposta, seppur codifichi la giurisprudenza del Tribunale federale, è estremamente problematica, soprattutto per il Cantone Ticino, poiché nel caso in cui un medico attivo in Ticino ordini il ricovero di un paziente in una Clinica d'oltralpe, la competenza per decidere un ricorso rimarrebbe e rimane oggi (in base alla giurisprudenza del Tribunale federale) della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, rispettivamente, in seconda istanza, della Camera di protezione del Tribunale di appello. Ciò crea non pochi problemi per lo svolgimento dell'audizione del ricorrente. Un trasferimento dei membri delle Autorità ticinesi nelle varie Cliniche della Svizzera per procedere all'audizione del ricorrente è, per ovvie ragioni geografiche e linguistiche, gravoso in termini di dispendio temporale e peraltro contrario al principio dell'economicità che dovrebbe regolare l'attività statale. Ciò a maggior ragione vista la composizione e il funzionamento della citata Commissione, i cui membri sono tutti attivi professionalmente anche in altre funzioni. Attualmente la Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica cita i ricorrenti ricoverati oltre Gottardo a comparire in Ticino, di norma nei locali della Clinica psichiatrica cantonale. Anche tale soluzione è però chiaramente insoddisfacente, visti i costi di trasporto e gli inconvenienti per lo stesso paziente (es. in caso di sedazione, occorre far capo a un'ambulanza).

Per tutte queste ragioni, l'unica soluzione praticabile sarebbe quella di prevedere, anche per i ricorsi contro i ricoveri ordinati dal medico, la competenza del luogo dell'istituto in cui il paziente è ricoverato. Ciò permetterebbe, non da ultimo, di meglio coinvolgere i medici curanti in istituto, che spesso hanno preziose informazioni sull'evoluzione dello stato di salute del ricorrente.

- **Modifica art. 443a AP-CC Abis. Obblighi di avviso**

Dall'esperienza si constata la grande reticenza e anche timore sia verso gli interessati sia per le eventuali conseguenze temute dalla segnalazione. In questo senso occorre che sia chiaro chi è tenuto alla segnalazione. Anche con i minori, nonostante le precise norme, vi sono talvolta difficoltà. Da qui la richiesta di voler precisare chi è tenuto alla segnalazione nel commento di cui al Messaggio di modifica di legge.

- **Nuovo art. 446a AP-CC X. Persone che partecipano al procedimento**

La nuova disposizione proposta risulta di particolare importanza in quanto definisce espressamente la partecipazione al procedimento di primo grado delle persone vicine

e delle altre persone ai sensi dell'art. 446a cifre 2 e 3 AP-CC. La norma renderà necessaria in futuro l'emanazione di una decisione formale sulla base di una corrispondente richiesta, soprattutto nel caso in cui la qualità di parte venga rifiutata. Si rileva tuttavia che per la partecipazione è fondamentale lasciare il margine all'Autorità di protezione di decidere se includere le persone vicine, dato che talvolta esse sono addirittura nocive.

Ringraziandovi per l'attenzione che vorrete dedicare alle nostre osservazioni, vogliate gradire l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet